Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 23**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 28 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.539 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 14 gennaio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. A. Yadvinder Singh Mahendra Bahadur, Maharaja di Patiala, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'India.

(602)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1523.

Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dello articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965.

Art. 2.

I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata degli Istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono collocati, a domanda, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo ordinario, con decorrenza dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge con la qualifica di straordinario.

L'inquadramento nel ruolo ordinario viene effettuato in corrispondenza del titolo di abilitazione posseduto. Nel caso di titolo abilitante in cattedre diverse l'inquadramento viene effettuato di ufficio dal Ministero in relazione delle esigenze di servizio.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, qualora non abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, debbono sostenere un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

I predetti professori, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata saranno assegnati alle cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria della Repubblica.

Art. 3.

I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1966 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerenze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

All'onere di lire 25.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965: lire 15.500.000 sul capitolo 1801, lire 1.500.000 sul capitolo 1861, lire 8.500.000 sul capitolo 2052.

All'onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966: lire 62.000.000 sul capitolo 1801, lire 6.000.000 sul capitolo 1861, lire 34.000.000 sul capitolo 2052.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1965, n. 1524.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, per l'assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di storia anzichè per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, con il quale alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è stato assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, uno dei nuovi posti istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di destinare al raddoppiamento della cattedra di storia il predetto posto assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, è rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa viene assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1525.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Guglielmo Duca d'Aquitania e Penitente, nel comune di Grosseto.

N. 1525. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Guglielmo Duca d'Aquitania e Penitente, in frazione Montepescali Scalo del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1526.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita, in Modena.

N. 1526. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 1° aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Rita in Modena; viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1527.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, in Udine.

N. 1527. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1528.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Luigi Sturzo, con sede in Roma.

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto dell'Istituto Luigi Sturzo, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1951, n. 1408, viene abrogato e sostituito da un nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1529.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco Confessore, nel comune di Quistello (Mantova).

N. 1529. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco Confessore, in frazione omonima del comune di Quistello (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 51. — VILLA

LEGGE 20 gennaio 1966, n. **2.**

Adesione italiana all'aumento generale, nella misura del 25 per cento, delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale sull'aumento delle quote di partecipazione dei Paesi membri nella misura del 25 per cento, in applicazione dell'articolo 3, sezione 2 dello Statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana da 500 milioni di dollari a 625 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.
Modifica al decreto interministeriale 17 dicembre 1963, concernente misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 259.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 aprile 1964, n. 94;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 6 del sopracitato decreto interministeriale 17 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto interministeriale 17 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 aprile 1964, n. 94, è aggiunto il seguente comma:

« Le predette tolleranze non si applicano nel caso di certificati totalmente inutilizzati ».

Art. 2.

L'art. 4, del decreto interministeriale 17 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione o di esportazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto interministeriale 17 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero, sentito l'apposito Comitato competente in materia, costituito con decreto ministeriale 17 ottobre 1962, in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), la validità del certificato viene prorogata dal Ministero del commercio con l'estero su domanda dell'operatore interessato, per un periodo ritenuto adeguato, in relazione alla circostanza invocata dall'operatore stesso. Quest'ultimo, però, può chiedere che l'impegno di importare o di esportare venga considerato annullato e la cauzione gli venga restituita. Su tale richiesta decide il Ministero del commercio con l'estero sentito il Comitato di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 6 del decreto interministeriale 17 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

Il deposito cauzionale di cui all'art. 1 verrà incamerato qualora la ditta interessata non presenti, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di validità del titolo, domanda di restituzione corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato; tuttavia la ditta interessata, che abbia effettuato l'operazione, potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale anche dopo la scadenza di detto termine.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione

verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto, a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato costituito col sopracitato decreto ministeriale 17 ottobre 1962.

In detto decreto sarà altresì precisata la somma eventualmente da versare alla competente sezione di Tesoreria provinciale, in eccedenza all'ammontare del deposito cauzionale, nei casi previsti ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(658)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351. Latte e prodotti lattiero-caseari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi, tra l'altro, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento n. 13/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento n. 111/64 in data 30 luglio 1964 del Consiglio della CEE, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento n. 136/64 in data 12 ottobre 1964 della Commissione della CEE, concernente le modalità di applicazione relative ai certificati di importazione previsti dal sopra menzionato Regolamento n. 13/64;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1965, n. 105, concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione di latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02) e di burro (v. d. 04.03), nonchè le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione di fidejussioni, e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio di certificati d'importazione di latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02) e di burro (v. d. 04.03), va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di Tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - D. G. Importazioni esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi nove a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato d'importazione.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure che seguono per ogni cento chilogrammi di peso netto:

0,75 unità di conto (1 u. c. pari ad 1 $ al cambio di Lit. 625) per i prodotti del gruppo n. 1 indicati nell'allegato 1 al Regolamento CEE n. 111/64;

1,50 unità di conto per i prodotti del gruppo n. 3 indicati nell'allegato predetto;

3 unità di conto per i prodotti dei gruppi numeri 2, 4 e 5 indicati nell'allegato predetto;

4 unità di conto per il burro.

Art. 3.

Qualora l'impegno d'importazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale, salvi i casi di forza maggiore previsti all'art. 4 del presente decreto, viene totalmente incamerato.

Il deposito cauzionale viene incamerato parzialmente qualora venga effettuata un'importazione inferiore di oltre il 5% al quantitativo indicato nel certificato d'importazione; in questo caso, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5%, e la quantità effettivamente importata.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come cause di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, l'impegno di importare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero sentito il Comitato interministeriale previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore

Art. 6.

Il deposito cauzionale di cui all'art. 1 verrà incamerato qualora la ditta interessata non presenti, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di validità del titolo, domanda di restituzione corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato; tuttavia la ditta interessata, che abbia effettuato l'operazione, potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale anche dopo la scadenza di detto termine.

Nel caso in cui l'impegno di importazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto, a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario citato nelle premesse n. 13/64.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(659)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351. Carne bovina congelata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi, tra l'altro, nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento n. 14/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il Regolamento n. 139/64 in data 19 ottobre 1964 della Commissione della Comunità Economica Europea, concernente le modalità di applicazione relative ai certificati di importazione previsti dal Regolamento numero 14/64;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1965, n. 105, concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione di carne bovina congelata (v. d. ex 02.01 A II),

nonché le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione di fidejussioni, e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione di carne bovina congelata (v. d. ex 02.01 A II), va costituita mediante deposito provvisorio presso la Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - *Direzione generale importazioni esportazioni*.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi 9 a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nella misura di 5 unità di conto (1 u.c. pari a 1 $ al cambio di Lit. 625), per ogni cento chilogrammi di peso netto.

Art. 3.

Qualora l'impegno d'importazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale — salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 4 del presente decreto — viene totalmente incamerato.

Il deposito cauzionale viene incamerato parzialmente qualora venga effettuata un'importazione inferiore di oltre il 5% al quantitativo indicato nel certificato di importazione: in questo caso, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5%, e la quantità effettivamente importata.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, l'impegno di importare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero — sentito il Comitato interministeriale previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 — in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Art. 6.

Il deposito cauzionale di cui all'art. 1 verrà incamerato qualora la ditta interessata non presenti, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di validità del titolo, domanda di restituzione corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato; tuttavia la ditta interessata, che abbia effettuato l'operazione, potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale anche dopo la scadenza di detto termine.

Nel caso in cui l'impegno di importazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposta — a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri — con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario citato nelle premesse n. 14/64.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura per i dipendenti da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende alberghiere e pubblici esercizi in provincia di Modena, è determinato con decorrenza dal 1° gennaio 1965 come segue:

Vitto (due pasti) L. 13.000
(per 26 giornate, pari a L. 500 giornaliere).
Alloggio L. 2.080
(per 26 giornate, pari a L. 80 giornaliere).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(678)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle imprese commerciali, dalle aziende alberghiere, pubblici esercizi e ristoranti della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali e dalle aziende alberghiere, pubblici esercizi e ristoranti della provincia di Aosta è determinato, con decorrenza dal 1° agosto 1964, come segue:

A) *Per le aziende commerciali propriamente dette*:
L. 15.000 mensili per vitto e alloggio così ripartite:
L. 440 giornaliere, per vitto;
L. 60 giornaliere per alloggio.

B) *Per le aziende alberghiere, i pubblici esercizi ed i ristoranti*:
L. 10.800 mensili per vitto e alloggio così ripartite:
L. 300 giornaliere, per vitto;
L. 60 giornaliere per alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

(679) p. *Il Ministro*: FENOALTEA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1962, con il quale è stato ricostituito il Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la nota del 15 luglio 1965, con la quale l'on.le Ferdinando Truzzi, a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati in materia di incompatibilità parlamentare, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Comitato di vigilanza predetto in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Vista la nota n. 13334 del 7 ottobre 1965, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa per lo stesso incarico il sig. Elio Pirami in sostituzione del membro dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Elio Pirami è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'on.le Ferdinando Truzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(533)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, numero 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1964, relativo alla costituzione del Comitato di vigilanza predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Eugenio Di Bari, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'Organo di cui trattasi perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Pietro Forgnone è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo — istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale — in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Eugenio Di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(532)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(425)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Sigla di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso la Delegazione di spiaggia di Otranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, col quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959 e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1965, col quale è stata approvata la sigla per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso la Delegazione di spiaggia di Otranto e riconosciuta la necessità di modificare detto decreto;

Decreta:

La sigla di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso la Delegazione di spiaggia di Otranto, dipendente dalla Capitaneria di porto di Brindisi, deve intendersi 2-BR, anzichè 3-BA come riportato nel decreto ministeriale 9 dicembre 1965, che con il presente viene annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(709)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 4030/8.1 Div. Gab. del 21 dicembre 1965, con la quale la Prefettura di Firenze comunica che il rag. Roberto Giovannini, a seguito di dimissioni, è stato sostituito nella carica di sindaco del comune di Prato dall'on. Giorgio Vestri;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, il rag. Roberto Giovannini, dimissionario, con l'on. Giorgio Vestri;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. Giorgio Vestri è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Prato, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del rag. Roberto Giovannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(531)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961 n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,95%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(666)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminato il testo del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, deliberato dal predetto Consiglio nella seduta dell'1 e 2 dicembre 1965;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TITOLO I

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, la trattazione dei ricorsi e gli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono disciplinati dal presente regolamento previsto dall'art. 20, lettera *e*) della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio nazionale provvede, con ogni sollecitudine, alla nomina del relatore, ai sensi dell'art. 62, primo comma, del regolamento di esecuzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al relatore, che è scelto tra i componenti del Consiglio nazionale, sono tempestivamente messi a disposizione a cura della segreteria del Consiglio tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonchè quelli relativi alle indagini eventualmente disposte dal presidente a norma dell'art. 62 del regolamento di esecuzione.

Art. 3.

La segreteria del Consiglio nazionale trasmette, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la trattazione del ricorso, copia della deliberazione impugnata e del ricorso stesso a tutti i componenti del Consiglio.

Gli atti relativi al ricorso sono posti, almeno sette giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti il Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

Art. 4.

Il relatore, nei cinque giorni successivi alla nomina, comunica al Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Art. 5.

Il relatore redige una relazione sul ricorso, nella quale non possono essere assunte conclusioni sull'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso stesso e la trasmette, quindi, al presidente del Consiglio nazionale, almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

Art. 6.

La segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti nelle loro deduzioni previste dall'art. 61 del regolamento di esecuzione abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell'art. 63, secondo comma, di detto regolamento, invita le parti stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.

A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 7.

La discussione del ricorso ha inizio con la lettura da parte del relatore della relazione da lui redatta.

Art. 8.

Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli articoli 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

Art. 9.

La decisione del ricorso redatta a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione è estesa dal relatore o da altro componente del Consiglio nazionale designato dal presidente.

Art. 10.

Per i ricorsi in materia disciplinare di cui all'art. 65 del regolamento di esecuzione e per i reclami in materia elettorale di cui all'art. 66 dello stesso regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente titolo.

TITOLO II

Art. 11.

In caso di richiesta di parere da parte del Ministero di grazia e giustizia a termine degli articoli 20, lettera *a*) e 24 della legge, il Consiglio nazionale ha facoltà di nominare nel suo seno una apposita Commissione incaricata di studiare e formulare al Consiglio nazionale concrete proposte.

Art. 12.

Ai fini previsti dall'art. 20, lettera *b*) della legge il Consiglio nazionale nomina nel suo seno una Commissione culturale con l'incarico di promuovere attività culturali presso i Consigli degli Ordini, e le iniziative su piano nazionale o internazionale ritenute opportune per il perfezionamento professionale.

Art. 13.

La designazione dei revisori dei conti di cui all'art. 19, terzo comma della legge, avviene nella riunione per la elezione delle cariche del Consiglio nazionale prevista dall'art. 22 del regolamento di esecuzione e secondo le modalità richieste per tale elezione.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, lettera *f*), della legge fissa, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, i criteri e la misura del rimborso spese per i componenti del Consiglio stesso, del Comitato esecutivo e delle Commissioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15.

Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

Il presidente: on. GONELLA

(603)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

L'ing. Gianfranco Angeleri, nato a Voghera il 5 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Ingegneria industriale » (sottosezione elettrotecnica), rilasciatogli dall'Università di Roma il 28 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(718)

Il dott. Tommaso Sbraccia, nato a Valle Castellana (Teramo) l'11 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia » rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(719)

Il dott. Corrado Spitz, nato a Lana d'Adige (Bolzano) il 17 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(720)

Il dott. Nicola Rapuano, nato a Salerno il 19 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(722)

Il dott. Ugo Piccirillo, nato a Seravezza (Lucca) il 31 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Farmacia », rilasciatogli dall'Università di Roma il 22 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(724)

La dottoressa Elena Cutugno, nata a Caserta il 10 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Farmacia », rilasciatole dall'Università di Roma il 6 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(726)

La dottoressa Maria Brotto, nata a Roma il 19 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Farmacia », rilasciatole dall'Università di Roma il 24 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.012.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684)

Autorizzazione al comune di Topogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Topogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.107.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.037.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.048.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Drenchia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.806.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.016.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Produttori agricoli di Foggia », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1966, la Società cooperativa mista « Produttori agricoli di Foggia », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 9 dicembre 1957, repertorio n. 18900, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(713)

Scioglimento della Società cooperativa « Agricola di Birori », con sede in Birori (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1966, la Società cooperativa « Agricola di Birori », con sede in Birori (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 20 maggio 1946, repertorio n. 3265, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonio Pasquale Pitzolu.

(714)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1965, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 294, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 25 giugno 1963 dal sig. Mario Lavatelli e da suo figlio Alberto, avverso il provvedimento di licenziamento di quest'ultimo adottato il 25 febbraio 1963 dalla Banca d'Italia.

(701)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 88, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 aprile 1961 dei signori Lunazzi Maria ved. Montana in Gliubich, nata a Spalato il 5 luglio 1907, e Montana Adalgerico, nato a Spalato il 12 dicembre 1928, avverso il provvedimento d'indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace, è in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

(734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 27 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,86	624,82	624,92	624,85	625,01	624,88	624,84	624,84	624,88
$ Can.	581,15	581,10	581,25	581,40	580 —	581,37	581,40	581,15	581,15	581 —
Fr. Sv.	144,18	144,17	144,19	144,20	144,18	144,34	144,195	144,32	144,32	144,27
Kr. D.	90,74	90,72	90,67	90,72	90,70	90,74	90,72	90,72	90,74	90,72
Kr. N.	87,48	87,48	87,48	87,495	87,55	87,49	87,485	87,48	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,86	120,88	120,82	120,875	120,85	120,85	120,86	120,85	120,86	120,85
Fol.	172,73	172,75	172,71	172,725	172,75	172,74	172,72	172,74	172,73	172,75
Fr. B.	12,5675	12,567	12,5625	12,57	12,565	12,56	12,56875	12,56	12,56	12,565
Franco francese	127,49	127,49	127,50	127,495	127,48	127,49	127,48	127,48	127,49	127,50
Lst.	1752,10	1752,05	1752 —	1752,40	1752 —	1752,60	1752,30	1752,52	1752,52	1752,15
Dm occ.	155,64	155,65	155,63	155,64	155,65	155,72	155,645	155,74	155,74	155,68
Scell. Austr.	24,1665	24,165	24,17	24,1695	24,15	24,17	24,1685	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,87	21,87	21,85	21,87	21,71	21,87	21,8575	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10.43	10,43	10,44	10,43	10,435	10,43	10,426	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 27 gennaio 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,60	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,825	» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,415
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,125	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70	» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525	» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,90		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1966

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,90	1 Franco belga	12,569
1 Dollaro canadese	581,40	1 Franco francese	127,487
1 Franco svizzero	144,197	1 Lira sterlina	1752,35
1 Corona danese	90,72	1 Marco germanico	155,642
1 Corona norvegese	87,49	1 Scellino austriaco	24,169
1 Corona svedese	120,867	1 Escudo Port.	21,864
1 Fiorino olandese	172,722	1 Peseta Sp.	10,428

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di funzionario della carriera direttiva

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1965, n. 300, col quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del personale del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del personale del Senato della Repubblica, di cui al decreto presidenziale in data 16 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Medici prof. dott. Giuseppe, ordinario dell'Università di Roma - Senatore della Repubblica.

Componenti:

Bezzi dott. Franco, segretario generale del Senato;
Jemolo prof. avv. Arturo Carlo, ordinario dell'Università di Roma;
Caffè prof. dott. Federico, ordinario dell'Università di Roma;
Spadolini prof. dott. Giovanni, ordinario dell'Università di Firenze;
Elia prof. dott. Leopoldo, straordinario dell'Università di Torino.

La Commissione esaminatrice potrà avvalersi dell'opera di esperti per gli esami nelle lingue straniere e per la prova pratica di resoconto sommario.

La segreteria della Commissione è così composta: segretario prof. dott. Vittorio Emanuele Giuntella; segretario aggiunto dott. Pierfrancesco Michela Zucco.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Presidente: MERZAGORA

Il Segretario generale: BEZZI

(755)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche Amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le Amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1966, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero della difesa-Marina:

Carriera direttiva:
a) Amministrativa . . . posti 8
b) Chimici per la Direzione delle armi ed armamenti navali . . . » 13

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale:

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione posti 7
Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . » 20

Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale:

Carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile . . . . posti 27

Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:
a) branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie) . . . . posti 1
b) branca « Manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile od industriale) . . . . . » 7
c) branca « Sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile ed industriale) . . . . » 2

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) . . . posti 2
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) . . . . » 1

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale Accademie e biblioteche:

Carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative . . . . posti 6
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi:
Carriera direttiva Amministrazione centrale . . » 5

Ministero dell'industria e del commercio:

Carriera direttiva (direttori) degli UU.PP.I.C. . posti 9
Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C. . . . . » 6
Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere » 8

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Carriera direttiva ruolo ingegneri (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) . . . . . . posti 5

Ministero di grazia e giustizia:

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale posti 1

Ministero della sanità:

Carriera medico provinciale in prova . . . . posti 7

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle Amministrazioni sopra indicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle Amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei *punti riportati*.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle Amministrazioni interessate, *tramite* l'Università o l'Istituto superiore di appartenenza.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: GUI

(736)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario della prova pratica del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di motorista nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di motorista nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 73(11)P.I.a.3 del 20 gennaio 1966, avrà luogo in Mantova nella sede dell'Ispettorato di porto, via Mario Cardone, 18, nei giorni 19 e 20 febbraio 1966, con inizio alle ore otto.

(737)

Diario della prova pratica del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di elettromeccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di elettromeccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale numero 74(11)P.I.a.3 del 20 gennaio 1966, avrà luogo in Mantova nella sede dell'Ispettorato di porto, via Mario Cardone, 18, nei giorni 19 e 20 febbraio 1966, con inizio alle ore otto.

(738)

Diario della prova pratica del concorso a due posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di capo draga nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica del concorso a due posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di capo draga nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale numero 75(11)P.I.a.3 del 20 gennaio 1966, avrà luogo in Mantova nella sede dell'Ispettorato di porto, via Mario Cardone, 18, nei giorni 19 e 20 febbraio 1966, con inizio alle ore otto.

(739)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2871 del 20 luglio 1963, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia;

Visto il proprio decreto n. 1088 del 21 maggio 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visti e considerati regolari gli atti della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 22 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato nelle premesse:

1. Poggi Walter . . . . punti 62,526
2. Bramanti Giuliano . . . . » 59,316
3. Parlanti Fausto . . . . » 54,155
4. Bianchi Pier Alberto . . . . . . » 50,941
5. Pesce Mario . . . . » 49,940
6. Di Girolamo Francesco . . . . . . » 46,365
7. Vago Vincenzo . . . . » 45,800
8. Vanarelli Franco . . . . » 44,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 13 gennaio 1966

Il medico provinciale: MOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 226 in data 13 gennaio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto n. 2871 del 20 luglio 1963;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificatisi nella graduatoria degli idonei in premessa indicata sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Poggi Walter: Capoliveri;
2) Bramanti Giuliano: Sassetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Livorno, addì 13 gennaio 1966

Il medico provinciale: MOLA

(539)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.